

Prot. 2068/2022

TRIBUNALE DI CUNEO

SEZIONE CIVILE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati- sede

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - sede

All'Organismo di composizione della Crisi - sede

E p.c al Presidente del Tribunale di Cuneo – sede

OGGETTO: procedure di composizione della crisi da sovrindebitamento di cui al d.lgs 12.1.2019 n. 14 e s.m.i; prime linee guida

A seguito della entrata in vigore dal 15.7.2022 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI per brevità) appare opportuno, in attesa del consolidarsi di prassi giurisprudenziali di legittimità oltre che di merito, indicare talune linee guida quanto alle procedure di sovrindebitamento.

1.Dalla valutazione complessiva delle norme del CCI si deve infatti ritenere che le nomine dei professionisti OCC non possono più essere conferite dal Tribunale poiché nel circondario del Tribunale di Cuneo risulta istituito l'organismo di composizione delle crisi da sovrindebitamento previsto dall'art 2 CCI al punto t).

2.Quanto alle nomine dei professionisti OCC anteriori al 15.7.2022 ed in relazione alle procedure nelle quali non è ancora stata ancora fissata l'udienza di cui agli artt 10 e 12 bis L 3/12 né aperta la liquidazione ex art 14 quinquies L 3/12 cit il Tribunale reputa trattarsi di procedure pendenti, con conseguente applicazione dell' art 390 comma 2 del CCI.

Tali procedure pertanto sono assoggettate alla discipline della L 3/2012.

Il Tribunale infatti ha sempre interpretato la citata legge nel senso di ritenere che la richiesta di nomina di professionista OCC costituisce la fase introduttiva del procedimento di sovrindebitamento.

3. Le attuali modalità di accesso alle procedure di sovrindebitamento devono essere valutate nell'ambito di una interpretazione sistematica dell'intero CCI.

Giova infatti ricordare che il CCI prevede un procedimento unitario che trova applicazione per ogni procedura concorsuale, anche c.d. minore.

Tale precisazione appare necessaria in quanto la lettera dell'art 68 e dell'art 76 potrebbe apparire fuorviante.

Tali norme infatti prevedono letteralmente:

-art 68: la domanda deve essere presentata al giudice tramite OCC; -

-art 76: la domanda è presentata tramite OCC (non viene utilizzato il verbo "deve");

-art 269 appare espresso in termini più precisi in quanto dispone che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC.

Poiché nelle norme sul procedimento unitario è disciplinata – art 37 e 40 - l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza ed è previsto al 1° comma dell'art 37 che la domanda di accesso è proposta con ricorso del debitore, al 2° comma dell'art 40 che il ricorso è sottoscritto dal difensore munito di procura; al 5° comma dell'art 40 che nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente , è possibile desumere i seguenti principi.

L'atto introduttivo è sempre il ricorso come disciplinato sinteticamente dall'art 40 CCI non dimenticando comunque le disposizioni di cui all'art 125 cpc nel caso in cui si ravvisasse una lacuna nelle disposizioni del CCI inerenti la fase introduttiva.

Il legislatore ha inteso garantire al debitore la facoltà di non avvalersi di difesa tecnica, oltre che nella procedura di liquidazione giudiziale promossa su ricorso del medesimo debitore per espressa disposizione (art 40 comma 5 cit.) anche nelle procedure c.d. di sovrindebitamento: l'ultimo periodo del 1° comma dell'art 68 prevede espressamente

che non è necessaria l'assistenza del difensore, mentre gli artt 76 e 269 nulla dicono: pare ragionevole ritenere che tale omissione sia frutto di una "svista" poiché non vi sono ragioni che possano giustificare un diverso regime, comunque già vigente ante riforma.

Ciò, peraltro, non significa che sia fatto divieto al debitore di depositare ricorso per l'apertura di una delle procedure di sovrindebitamento avvalendosi del patrocinio di un difensore.


Pertanto la "presentazione della domanda" – termine atecnico, dovendosi ritenere corretto parlare di deposito del ricorso per accedere alla procedura di sovrindebitamento – ben può essere fatta dal debitore assistito dal difensore.

L'OCC deve poi essere sempre coinvolto in queste procedure secondo le modalità indicate dalle norme del CCI.

Cuneo 10.10.2022


Il Presidente di sezione civile

Dr Alberto Tetamo



I giudici delegati alle procedure concorsuali


Dr Rodolfo Magri



TRIBUNALE DI CUNEO
Depositato in cancelleria oggi

11-10-2022

Il Direttore Amministrativo
dr.ssa Daniela Caprazzola



Dr.ssa Natalia Fiorillo

